



ELABORATO

**C**

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA DOCUMENTO

DATA ADOZIONE

DATA APPROVAZIONE

GIUGNO 2016

IL TECNICO



## **Articolo 1 – Istituto e finalità**

1. Il Piano per le attrezzature religiose, predisposto ai sensi dell'art. 72 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. n 2/2015, è atto separato facente parte del Piano dei Servizi.
2. Finalità del Piano per le attrezzature religiose è quella di dimensionare e disciplinare le aree che accolgono le attrezzature religiose sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i..
3. Le disposizioni del presente piano non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
  - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
  - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
  - c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
  - d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale n. 12/2005.
3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al capo III della l.r. 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

## **Articolo 3 – Aree per l'insediamento delle attrezzature religiose**

1. Negli elaborati grafici del Piano per le attrezzature religiose sono individuate, all'interno delle aree destinate all'insediamento delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico e generale, quelle destinate ad accogliere le nuove attrezzature religiose e quelle già occupate dalle stesse.
2. In aggiunta alle aree individuate dal Piano per le attrezzature religiose, sulla base delle istanze all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, i piani attuativi già approvati o adottati (PAA) di tipo prevalentemente economico commerciale, purché convenzionati e vigenti o riassoggettati a pianificazione attuativa ai sensi dell'art. 41PR, commi 7, 8 e 9 delle NTA del Piano delle Regole, possono prevedere, attraverso apposita variante, aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose.

3. Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni.

#### **Articolo 4 – Obblighi convenzionali**

1. Gli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i., per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune. La convenzione deve espressamente prevedere:
  - a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;
  - b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.

#### **Articolo 5 – Parametri di edificabilità delle aree e vincoli progettuali**

1. L'edificazione all'interno delle aree per l'insediamento delle attrezzature religiose è regolata dall'art. 9PS, comma 3 lettera c. delle NTA del Piano dei Servizi.
2. I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:
  - a. uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto, da computarsi in aggiunta ai parcheggi pertinenziali di cui all'art. 9PS, comma 3 lettera c quarto alinea, delle NTA del Piano dei Servizi;
  - b. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
  - c. la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR, che dovrà essere dimostrata attraverso apposita relazione.

#### **Articolo 6 – Divieti e mutamenti di destinazione d'uso**

1. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è vietata al di fuori delle aree o degli ambiti previsti dal presente piano.
2. In tutte le aree e gli ambiti del PGT, con la sola esclusione degli ambiti "AECOC 2" e "AECOC 3", è vietato mutare le destinazioni d'uso del patrimonio edilizio esistente o di parte dello stesso per finalità di utilizzo a scopi religiosi.
3. Il mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente o di parte dello stesso per finalità di utilizzo a scopi religiosi negli ambiti "AECOC 2" e "AECOC 3" è ammesso a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 5 e purché non vi sia un'altra attrezzatura religiosa nel raggio di 200 m.

#### **Articolo 7 – Validità del piano e disposizioni finali**

1. Il Piano per le attrezzature religiose non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Dovrà in ogni caso essere aggiornato ogni qual volta la revisione del Piano dei Servizi incida direttamente o indirettamente sulla pianificazione delle attrezzature religiose o quando la disponibilità delle aree non sia più in grado di soddisfare la domanda di nuove attrezzature religiose inoltrate dagli enti di culto preposti.
2. Dall'entrata in vigore del presente Piano per le attrezzature religiose, tutte le disposizioni del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole in contrasto con lo stesso si intendono disapplicate.